

A Banca AideXa S.p.A.,
via Cusani 10,
20121 Milano (MI)

Data: __/__/____

Oggetto: contratto di cessione di crediti IVA - proposta

Spettabile Banca,

con riferimento alle intese raggiunte e a seguito della comunicazione di positivo esito dell'Istruttoria, il sottoscritto, i cui dati anagrafici/sociali sono riportati nel seguente riquadro, Vi precisa di seguito i termini e le condizioni alle quali intende proporvi la cessione, pro soluto ed a titolo definitivo, di alcuni crediti da noi vantati nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell'IVA in eccedenza detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità previste dalla presente proposta contrattuale.

Nome e Cognome / Ragione Sociale			Codice Fiscale / Partita IVA
Domicilio / Domicilio Fiscale: Via e Numero	C.A.P.	Città	Provincia

DOCUMENTO DI SINTESI

Il Cliente prende atto ed accetta che al Contratto si applicano le condizioni economiche indicate nel presente Documento di Sintesi, che costituisce frontespizio, nonché parte integrante e sostanziale del Contratto.

CARATTERISTICHE DELLA CESSIONE DI CREDITI IVA

Tipo Prodotto	Cessione di Crediti IVA Pro Soluta
Ammontare Credito IVA	[•]€
Anno	[•]
Periodo	[•]
Corrispettivo	[•]€
Data Stipula	__/__/__

RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLA CESSIONE DI CREDITI IVA

VOCE	VALORE
Commissione di Istruttoria	[•]€ del valore nominale del credito IVA oggetto della cessione. Con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo
Commissione per la cessione	[•]% con addebito anticipato alla data di pagamento del corrispettivo
Spese notarili	[•]€ A carico del Cedente con addebito anticipato alla data di pagamento del corrispettivo.
Costo polizza fideiussoria/ assicurativa (ove richiesta) rilasciata da terzi	A carico del Cedente
Commissione di Intermediazione	Non applicabile per il prodotto
Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato	8% di tassi di ritardo sull'eventuale restituzione
Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale	1,5%, nei limiti di legge

Invio Comunicazioni		CARTACEO	MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE
	Spese di invio comunicazioni	0,00 euro	0,00 euro
	Spese unitarie per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili	200 euro	200 euro
	Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (es. documento di sintesi)	0,80 euro	0,00 euro
	Richiesta copia documentazione	per ogni singolo documento: 6,25 euro	
Giorni di valuta pagamento corrispettivo		Cinque giorni bancario	
Imposta di bollo		16€	

LEGENDA

VOCE	DESCRIZIONE
Amministrazione Finanziaria o Debitore	Indica qualsiasi competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento o amministrazione finanziaria inclusa qualsiasi Agenzia delle Entrate e qualsiasi Agente della Riscossione
Atto Notarile di Cessione	Indica il contratto stipulato tra le Parti, ed in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), mediante il quale il Cedente conferma il trasferimento alla Banca della titolarità dei Crediti di cui al Contratto.
Cedente o Cliente	Indica il Cliente della Banca, titolare del credito di imposta, ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Indica Banca AideXa S.p.A., ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Indica il Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito di natura fiscale relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Credito IVA o Credito	Indica l'importo relativo all'IVA annuale o trimestrale, di cui il Cedente ha chiesto il rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Corrispettivo	Importo riconosciuto al Cedente dal Cessionario a fronte dell'acquisto pro-soluto del Credito IVA, pari al valore nominale del Credito IVA al netto della commissione per la cessione, nonché delle spese della cessione indicate nel Documento di Sintesi.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla valutazione e perfezionamento della cessione dei crediti IVA che si compongono delle seguenti attività: (i) il completamento positivo da parte della Cessionaria della verifica sulla documentazione attestante l'esistenza e l'esigibilità del Credito (di seguito, la "Due Diligence"); (ii) il completamento positivo da parte della Cessionaria delle valutazioni di natura finanziaria, legale societaria e tributaria del Cedente e sulla documentazione raccolta nel corso della Due Diligence; (iii) l'approvazione da parte degli organi deliberanti della Cessionaria dell'Operazione.
Garanzia	Indica, a seconda della richiesta della Banca e dell'Amministrazione Finanziaria, i. il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nel testo di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014 ovvero in quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ii. la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, nel testo di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 ovvero in quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
Pro Soluta	Indica l'assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore non dipendente da fatto del Cedente.
Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato	Interessi pattuiti dalle Parti, dovuti dal Cedente alla Banca in due ipotesi: (i) somme percepite per errore dal Cedente dall'Amministrazione Finanziaria in relazione a Crediti già ceduti e non restituite nei termini (art. 8); (ii) Importo Capitale dell'Indennizzo, con decorrenza dalla data di versamento del Corrispettivo (art. 9).
Tasso di Mora	Interessi dovuti dal Cedente alla Banca in caso di ritardo nel pagamento dell'indennizzo oltre il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, calcolati sulle somme dovute e non pagate
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IVA

Premesso che:

- [●] ("Cliente" o "Cedente") ha presentato alla Banca AideXa S.p.A. (di seguito, "AideXa" o "Cessionaria" o "Banca") richiesta di valutazione per la cessione di crediti IVA vantati dal Cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell'IVA in eccedenza detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, pro soluto ed a titolo definitivo, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, quale fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministero delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53, come di seguito definiti sotto la voce "Credito";
- la Banca ha comunicato il positivo esito dell'Istruttoria, come definita nella Richiesta;
- il Cliente e la Banca (congiuntamente, le "Parti") intendono stipulare un contratto di cessione del Credito vantato dal Cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell'IVA in eccedenza detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, *pro soluto* ed a titolo definitivo, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, quale fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministero delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53 alle condizioni e nei termini qui di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. Premesse e Definizioni

- 1.1. Le Premesse, il Documento di Sintesi e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono canone interpretativo.
- 1.2. In aggiunta alle definizioni contenute nella Richiesta, nonché in epigrafe e nelle premesse del Contratto, le parole ed espressioni indicate con la lettera maiuscola avranno il significato qui di seguito attribuito, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale:
 - «**Allegati**» indica i seguenti documenti:
 - A. Bozza della Procura Notarile
 - «**Amministrazione Finanziaria**» o «**Debitore**» indica qualsiasi competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento o amministrazione finanziaria inclusa qualsiasi Agenzia delle Entrate e qualsiasi Agente della Riscossione, tenuti ad effettuare al Cedente i pagamenti dei Crediti ed ai quali deve essere notificato l'Atto Notarile di Cessione;
 - «**Atto Notarile di Cessione**» indica la ripetizione del presente Contratto da stipularsi tra le Parti in forma autentica o pubblica a cura del notaio, in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 circa la forma della cessione, mediante la quale il Cedente conferma, tra l'altro, il trasferimento alla Banca della titolarità dei Crediti di cui al Contratto;
 - «**Banca**» indica Banca AideXa S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani, 10, capitale sociale € 10.000.000€ interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00691500706, iscritta all'Albo delle Banche, al n. 8092;
 - «**Cedente**» titolare dei Crediti;
 - «**Contratto**» indica il presente contratto di cessione dei Crediti pro soluto ed a titolo definitivo, con il relativo documento di sintesi ed i relativi allegati; il Contratto si intende concluso nel momento in cui perverrà al Cedente l'accettazione della Banca attraverso l'apposita procedura informatica nell'ambito del Sito ovvero a mezzo posta elettronica certificata;
 - «**Credito**» indica il credito vantato dal Cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell'IVA in eccedenza detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, comprensivi di ogni accessorio di legge e delle garanzie che lo assistono;
 - «**Conto Corrente**» o «**Conto**»: il conto corrente intestato al Cliente ed utilizzato per regolare quanto dovuto dalle Parti ai sensi del Contratto;
 - «**Dichiarazione IVA**» indica la dichiarazione IVA (annuale o infrannuale) trasmessa dal Cedente ai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria e contenente l'importo del Credito chiesto a rimborso;
 - «**Documento di Sintesi**»: il documento di sintesi parte integrante e sostanziale del Contratto che contiene le condizioni economiche pattuite dalle parti;
 - «**Garanzia**» indica, a seconda della richiesta dell'Amministrazione Finanziaria,
 - (i) il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nel testo di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014 ovvero in quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
 - (ii) la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, nel testo di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 ovvero in quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
 - «**Testo Unico Bancario**» o «**TUB**»: il D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni;
 - «**Parti**» indica il Cedente e la Banca.
- 1.3. I termini definiti al singolare nel Contratto avranno lo stesso significato ove impiegati al plurale, e viceversa, a seconda del contesto. Salvo ove diversamente disposto, ogni riferimento ad allegati o articoli è da intendersi agli allegati e agli articoli del Contratto.

2. Oggetto del Contratto

- 2.1. Il Cedente - ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile quale fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministero delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53 - cede e trasferisce irrevocabilmente alla Banca, che accetta, i Crediti, con tutti i relativi diritti, a fronte del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi (di seguito, il "**Corrispettivo**") ed agli altri termini e condizioni stabilite nel presente Contratto. La cessione è effettuata pro soluto, e pertanto senza alcuna garanzia di solvenza da parte del Cedente, con trasferimento definitivo e senza possibilità di riacquisto.

3. Stipula dell'Atto Notarile di Cessione

- 3.1. Le Parti si impegnano a ripetere il presente Contratto mediante atto pubblico o scrittura privata, autenticata da notaio, in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ai fini della notifica all'Amministrazione Finanziaria.
- 3.2. Salvo diversa indicazione scritta della Banca, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di formalizzazione del presente Contratto, ed a condizione che non vi siano violazioni delle dichiarazioni e garanzia, nonché delle obbligazioni assunte nel presente Contratto dal Cedente, le

Parti procederanno alla stipula dell'Atto Notarile di Cessione presso il notaio incaricato dalla Banca. Il Cedente, su richiesta della Banca, conferirà ad una alla Banca in persona del legale rappresentante pro tempore o persona dallo stesso delegata e farà pervenire per tempo al notaio indicato dalla Banca, inviandone contestualmente copia alla Banca ai recapiti indicati nel presente Contratto, procura notarile redatta secondo il format accluso al presente Contratto *sub* Allegato A, affinché sottoscriva, in nome e per conto del Cedente stesso, l'Atto Notarile di Cessione presso il notaio incaricato dalla medesima Banca, così come ogni altro atto, dichiarazione e documento necessario, utile o anche soltanto opportuno per la cessione dei Crediti e della sua validità ed efficacia tra le Parti e nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi.

- 3.3. Salvo diverso accordo scritto, i costi notarili e gli oneri fiscali e di notifica sono a carico del Cliente che autorizza sin d'ora la Banca ad anticiparli per suo conto, con conseguente facoltà di compensare gli importi anticipati portandoli in detrazione dal Corrispettivo della Cessione indicato nel Documento di Sintesi.
- 3.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la stipulazione del Contratto, la Banca acquista irrevocabilmente la piena titolarità e disponibilità dei Crediti. La Banca rinuncia espressamente alla garanzia di solvenza del debitore da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1267 del Codice Civile.
- 3.5. La cessione comprende in ogni caso gli interessi maturati e da maturarsi, i privilegi, le garanzie personali e reali e ogni altro accessorio che eventualmente assista i Crediti. Conseguentemente, il Cedente, una volta ceduto il Credito, non potrà vantare nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria o di terzi alcun diritto, azione o pretesa, i quali sono irrevocabilmente trasferiti alla Banca.

4. Notifica dell'Atto Notarile di Cessione. Sub-cessione dei Crediti

- 4.1. L'Atto Notarile di Cessione sarà notificato, a cura del notaio indicato dalla Banca, all'Amministrazione Finanziaria, a mezzo PEC e a mezzo di Ufficiale Giudiziario o con modalità equipollenti e, comunque, nelle forme previste dalla legge per la loro piena efficacia ed opponibilità all'Amministrazione Finanziaria ed ai terzi, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dell'Atto Notarile di Cessione ai sensi del precedente articolo 3.
- 4.2. Il Cedente acconsente che la Banca trasmetta all'Amministrazione Finanziaria, anche prima della notifica, ogni comunicazione, anche a mezzo posta elettronica certificata, informativa della cessione e si impegna a sottoscrivere ogni atto o documento, nonché a compiere ogni ulteriore attività richiesta dalla Banca o dall'Amministrazione Finanziaria, ritenuti a tal fine necessari, utili o anche soltanto opportuni per la piena validità ed efficacia della cessione, anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi.
- 4.3. Il Cedente acconsente sin d'ora ed in maniera irrevocabile a che la Banca possa, nei limiti consentiti dalla legge, a sua volta, cedere a terzi il Credito, con ogni accessorio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto e dall'Atto Notarile di Cessione.

5. Dichiarazioni, garanzie ed impegni del Cedente

- 5.1. Il Cedente dichiara e garantisce che alla data della conclusione del presente Contratto:
- (a) il Credito è esistente, valido, certo, liquido ed esigibile per l'importo indicato nella Dichiarazione IVA ed è integralmente rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di ogni altra normativa applicabile al momento della cessione
 - (b) il Cedente stesso è l'originario ed esclusivo titolare del Credito, il quale è legalmente e liberamente trasferibile alla Banca, con i privilegi e le garanzie personali e reali e con gli altri accessori di legge;
 - (c) il Credito non è stato oggetto di trasferimento, pegno, sequestro, pignoramento o altri vincoli in favore di terzi, né è stato utilizzato in compensazione;
 - (d) il Cedente stesso non ha liberato l'Amministrazione Finanziaria, né ha in alcun modo rinunciato, in tutto o in parte, ai suoi diritti, eccezioni ed azioni relative al Credito;
 - (e) il Credito non è stato, in tutto o in parte, rimborsato dall'Amministrazione Finanziaria, né questa ha emesso alcun ordine di pagamento, né è stata presentata una richiesta di rimborso diversa da quella che ha originato il Credito;
 - (f) il Credito non è soggetto ad alcun diritto di compensazione (anche parziale) o sospensione dei pagamenti (incluso il fermo amministrativo) da parte della stessa Amministrazione Finanziaria o di terzi;
 - (g) il Cedente stesso non è a conoscenza, né ha ricevuto alcuna contestazione relativa al Credito e neppure notizia di azioni esecutive o cautelari o di altra natura promosse dall'Amministrazione Finanziaria o da terzi in relazione al Credito o a parte di esso;
 - (h) i pagamenti IVA da cui deriva il Credito sono stati debitamente registrati nelle scritture contabili del Cedente per il loro esatto ammontare;
 - (i) tutti i dati e tutte le informazioni contenuti nella Dichiarazione IVA e nella ulteriore documentazione prevista dall'Articolo 6 sono veri, completi, corretti ed accurati;
 - (j) il Cedente stesso ha correttamente applicato la normativa vigente per la preparazione della Dichiarazione IVA e della relativa documentazione a supporto, le quali sono state tempestivamente presentate all'Amministrazione Finanziaria;
 - (k) non sono in corso, né sono stati minacciati accertamenti nei confronti del Cedente o procedure avanti a qualsiasi Autorità tra il Cedente medesimo e l'Amministrazione Finanziaria, che possano consentire a quest'ultima di compensare, in tutto o in parte, eventuali propri erediti con il Credito;
 - (l) non esistono nei confronti del Cedente iscrizioni a ruolo per tributi erariali, né sono stati promossi procedimenti che possano consentire all'Amministrazione Finanziaria di sospendere le procedure di rimborso del Credito.
- 5.2. Il Cedente, inoltre, dichiara e garantisce che:
- (a) ha il potere di sottoscrivere e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto e dall'Atto Notarile di Cessione e ha posto in essere tutto quanto necessario al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'adempimento di quanto previsto dal presente Contratto;
 - (b) la cessione conclusa ai sensi del presente Contratto:
 - i. non è, né sarà in conflitto con, e non costituiscono né costituiranno violazione delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Cedente;
 - ii. non è, né sarà in conflitto con e non dà, né darà luogo a violazione di alcun contratto, documento o atto che sia vincolante per il Cedente;
 - iii. non è, né sarà in violazione di alcuna norma, atto, provvedimento amministrativo o giudiziale relativi al Cedente, alla sua attività ed ai suoi beni;
 - (c) non sono state promosse azioni, procedimenti, accertamenti, ispezioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, né di Autorità amministrative o giudiziarie di qualsiasi genere
 - i. che possano pregiudicare la validità e l'efficacia della cessione dei Crediti nei confronti delle Parti, dell'Amministrazione Finanziaria e di terzi;

- ii. che possano esplicare un effetto negativo sull'adempimento da parte del Cedente delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- (d) non sono richiesti consensi, autorizzazioni, approvazioni o ratifiche da parte di terzi o Autorità amministrative e giudiziarie in relazione alla conclusione del presente Contratto e dell'Atto Notarile di Cessione;
- (e) il Cedente non è insolvente, e non è soggetto a procedure concorsuali (inclusi piani di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 o accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 57 del predetto d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) o di liquidazione (anche volontaria), né alcuna richiesta è pendente, né sono stati adottati provvedimenti di avvio di tali procedure;
- (f) il Cedente è in regola nei rapporti con i propri fornitori; a carico del Cedente o dei suoi beni non sono state promosse, o minacciate, azioni esecutive o cautelari dai propri creditori, né a proprio carico vi sono protesti o altri eventi pregiudizievoli (ad es. ipoteche giudiziali).
- (g) il Cedente non è inadempiente nei confronti di banche e intermediari finanziari italiani o esteri, né è stato segnalato a sofferenza o presenta esposizioni deteriorate nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, né presso altri Sistemi di informazioni creditizie;
- (h) nessuna azione è stata promossa nei confronti del Cedente che possa incidere negativamente sulla validità e sull'efficacia della cessione dei Crediti;
- (i) il Cedente ha regolarmente tenuto tutti i libri ed i registri richiesti dalla normativa tributaria e contabile applicabile e ha tempestivamente ed integralmente adempiuto ad ogni obbligo o prescrizione previsto da detta normativa;
- (j) il Cedente è e sarà in regola con tutti i pagamenti e gli adempimenti di carattere fiscale; sono state e saranno debitamente e tempestivamente presentate tutte le dichiarazioni previste dalla normativa fiscale vigente, concernenti imposte e tasse di qualsiasi natura, dirette o indirette; tutti i pagamenti dovuti sono stati e saranno interamente e regolarmente effettuati; il Cedente ha regolarmente effettuato ed effettuerà tutte le deduzioni e ritenute alla fonte previste dalle leggi in materia fiscale e ne ha versato e verserà tempestivamente il relativo importo;
- (k) il Cedente, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che ai fini delle imposte dirette, ha regolarmente emesso e registrato le fatture e gli altri documenti richiesti dalle leggi applicabili in materia;
- (l) il Cedente è e sarà in regola con tutti i versamenti e gli adempimenti di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa prescritti dalla normativa vigente relativi a dipendenti, ex dipendenti, agenti o altre persone che abbiano prestato la loro attività a suo favore; egli è in regola con la normativa di legge in tema di retribuzioni, emolumenti e contributi; non ci sono debiti per retribuzioni o altre indennità.

5.3. In aggiunta a quanto di sopra previsto, il Cedente si impegna

- (a) a non cedere, né trasferire il Credito e comunque, ad astenersi dal compiere qualsiasi atto o negozio che possa in qualsiasi modo compromettere, pregiudicare o ritardare il diritto della Banca all'incasso integrale del Credito;
- (b) a sottoscrivere a proprie spese qualsiasi documento ed a intraprendere qualsiasi azione che venga richiesta dalla Banca, o che sia ritenuta necessaria, utile o anche soltanto opportuna ai fini dell'integrale incasso del Credito da parte della Banca stessa;
- (c) a sottoscrivere la delega alla Banca ovvero ad altro terzo indicato dalla Banca per l'invio di solleciti all'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta da parte della Banca stessa;
- (d) a trasmettere immediatamente alla Banca, a fronte della relativa ricezione, tutte le comunicazioni, informazioni o notifiche ricevute dall'Amministrazione Finanziaria o da terzi relative al Credito;
- (e) ad ottenere il preventivo consenso scritto della Banca qualora il Cedente intenda instaurare un contenzioso relativo al Credito, concordando con la Banca stessa le azioni da intraprendere ed i professionisti da nominare;
- (f) a continuare a porre in essere qualsiasi azione necessaria, utile o anche soltanto opportuna al fine di preservare l'esistenza, validità, l'esigibilità e l'ammontare del Credito, inclusa qualsiasi azione, istanza o adempimento che l'Amministrazione Finanziaria dovesse richiedere quale condizione per il pagamento del Credito;
- (g) a sottoscrivere prontamente ed a consegnare ogni documento, nonché ad intraprendere ogni azione richiesta dalla Banca o dall'Amministrazione Finanziaria o che sia necessaria, utile o anche solo opportuna ai fini del valido ed efficace trasferimento del Credito, ovvero che l'Amministrazione Finanziaria possa chiedere quale condizione per il pagamento del Credito in favore della Banca, restando inteso che, nel caso di inadempimento del Cedente, la Banca, fatti salvi i propri diritti derivanti dal presente Contratto e dall'Atto Notarile di Cessione, potrà sottoscrivere e consegnare all'Amministrazione Finanziaria ogni atto o documento richiesto, in nome e conto del Cedente ed a spese di quest'ultimo;
- (h) a rilasciare o a far sì che sia rilasciata, in favore dell'Amministrazione Finanziaria ed a sue spese, la Garanzia in relazione ai Crediti. In caso di inottemperanza del Cedente al presente impegno, quest'ultimo conferisce sin d'ora mandato con rappresentanza alla Banca medesima, affinché provveda - anche in nome e per conto del Cliente stesso - a rilasciare o a far rilasciare la Garanzia;
- (i) a mantenere regolarmente tutti i libri ed i registri richiesti dalla normativa tributaria e contabile applicabile ed a adempiere tempestivamente ed integralmente ad ogni obbligo o adempimento previsto da detta normativa;
- (j) ad informare immediatamente la Banca della notifica (anche dopo la conclusione dell'Atto Notarile di Cessione) di atti impositivi, avvisi di liquidazione di maggiori imposte e/o sanzioni o processi verbali da parte dell'Amministrazione Finanziaria ed a mantenere la Banca stessa manlevata ed indenne da ogni rischio di compensazione e/o sospensione dei pagamenti dei Crediti;
- (k) a trasmettere alla Banca, a richiesta di quest'ultima, i dati relativi alla propria situazione economico/patrimoniale, nonché tutta la documentazione civilistica e societaria relativa all'approvazione dei propri bilanci, anche infrannuali (ove esistenti), unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla Banca, informandola senza ritardo delle modifiche societarie intervenute con la relativa documentazione.

5.4. Il Cedente, fermo l'obbligo di prestazione della Garanzia e fermi i diritti della Banca ai sensi di legge e del presente Contratto, si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Banca da ogni somma, spesa o costo che essa dovesse restituire all'Amministrazione Finanziaria in relazione ai Crediti a fronte di richieste di rimborso dei Crediti e di contestazioni, compensazioni e sospensioni del rimborso.

5.5. Tutti gli impegni assunti e le garanzie rese dal Cedente ai sensi del presente articolo 5 rimarranno validi ed efficaci sino a che tutti i Crediti siano stati integralmente pagati alla Banca.

5.6. Il Cedente si impegna ad informare immediatamente la Banca qualora, sia prima che successivamente alla stipula dell'Atto Notarile di Cessione, dovessero verificarsi eventi o circostanze che comportino che una o alcune delle garanzie e obbligazioni assunte ai sensi del presente articolo 5 risultino non veritiere, inesatte o anche solo incomplete.

6. Documentazione costitutiva e probatoria dei Crediti

6.1. Il Cedente dichiara e garantisce di aver fornito alla Banca tutta la documentazione costitutiva e probatoria dei Crediti, ed in particolare:

- (a) copia della Dichiarazione IVA relativa ai Crediti, corredata della ricevuta di avvenuta presentazione all'Amministrazione Finanziaria;

- (b) "visto di conformità", ove richiesto ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, della Dichiarazione IVA relativa ai Crediti, reso dal professionista autorizzato ovvero dal soggetto incaricato del controllo legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile;
- (c) certificato dei carichi pendenti sul Cedente rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, riferito a data successiva alla presentazione della Dichiarazione IVA, e comunque avente data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data di stipula dell'Atto Notarile di Cessione;
- (d) certificato sulla regolarità contributiva rilasciato dall'INPS in vigore sul Cedente.

6.2. È fatta salva la facoltà per la Banca di richiedere al Cedente, che si obbliga a fornire, ogni altro documento relativo ai Crediti ritenuto necessario, nonché ogni ulteriore documento o informazione riguardante la situazione societaria, economico-patrimoniale, finanziaria e tecnica del Cedente medesimo (anche rispetto alle validità delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 5).

7. Pagamento del corrispettivo della cessione dei Crediti.

- 7.1. Il Corrispettivo della cessione dei Crediti verrà pagato dalla Banca al Cedente, mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c con IBAN [●] ed intestato al Cedente entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla stipulazione dell'Atto Notarile di Cessione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi accluso al presente Contratto, Corrispettivo che il Cedente dichiara sin d'ora di aver conosciuto prima della firma della proposta del presente Contratto e di averlo ritenuto congruo.
- 7.2. L'accredito del Corrispettivo dovrà ad ogni effetto essere considerato quale pagamento a titolo definitivo.
- 7.3. Sono inoltre a carico del Cedente tutte le altre commissioni, spese e oneri indicati nel Documento di Sintesi accluso al presente Contratto.

8. Incasso da parte del Cedente

- 8.1. Il Cedente, qualora riceva pagamenti o rimborsi relativi a Crediti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Banca e trasmettere alla Banca stessa entro 2 giorni quanto ricevuto.
- 8.2. In caso di mancato o ritardato accredito in favore della Banca di quanto incassato dal Cedente oltre il termine di cui al precedente articolo 8.1, la Banca, fermo ogni altro proprio diritto, potrà addebitare al Cedente, interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine ivi previsto, senza necessità di avviso o costituzione in mora e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

9. Indennizzo. Esclusione di diritti e richiesta di ritrasferimento del Credito del Cedente

- 9.1. Successivamente alla stipula dell'Atto Notarile di Cessione, qualora l'Amministrazione Finanziaria eccepisca l'esistenza ovvero la preclusione definitiva del pagamento, anche parziale, del Credito oggetto del presente Contratto, ai sensi della normativa applicabile per effetto di una violazione da parte del Cedente anche ad uno soltanto degli impegni previsti dagli articoli 5, 6, e 8, il Cedente sarà obbligato a pagare alla Banca stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta scritta e rimossa ogni eccezione, un indennizzo pari al Corrispettivo (al netto di qualsiasi importo pagato dall'Amministrazione Finanziaria alla Banca) dei Crediti per i quali tali circostanze si siano verificate ("Importo Capitale dell'Indennizzo"), maggiorato (i) degli interessi convenzionali nella misura indicata nel Documento di Sintesi, a far data dal versamento del Corrispettivo di cui sopra, nonché (ii) delle spese sostenute dalla Banca, ivi incluse quelle (anche legali) per le azioni di recupero dei Crediti, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo, sul solo Importo Capitale dell'Indennizzo decorreranno interessi moratori nella misura indicata nel Documento di Sintesi, con esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi convenzionali di cui al punto (i) che precede.
- 9.2. Nell'ipotesi in cui le circostanze di cui all'articolo 9.1 riguardino solo una parte del Credito e l'Amministrazione Finanziaria abbia provveduto a pagare alla Banca la parte restante del Credito stesso, l'Importo Capitale dell'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, fermi restando l'applicazione degli interessi convenzionali nella misura indicata nel Documento di Sintesi e l'integrale rimborso delle spese (da calcolarsi sull'effettivo Importo Capitale dell'Indennizzo come proporzionalmente ridotto) e fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.3. Successivamente al pagamento delle somme di cui all'articolo 9.1, il Cedente avrà la facoltà di chiedere alla Banca, ove possibile e nei limiti consentiti dalla legge, di retrocedergli i Crediti di cui trattasi. Le spese della retrocessione saranno ad esclusivo carico del Cedente. Resta altresì inteso che, nella misura in cui il Cedente abbia effettivamente effettuato il pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo, (a) nel caso di retrocessione, il Cedente avrà diritto a trattenere tutti gli eventuali incassi eventualmente percepiti in relazione ai Crediti oggetto dell'indennizzo e, (b) in ogni caso, qualora un incasso sia ricevuto dalla Banca successivamente al pagamento di tutto quanto dovuto dal Cedente ai sensi del presente articolo, quest'ultima dovrà rimettere al Cedente esattamente quanto ricevuto, salve compensazioni di somme eventualmente ancora dovute.
- 9.4. In ogni caso, il Cedente si impegna a prestare alla Banca, su espressa richiesta di quest'ultima, la propria cooperazione ed assistenza al fine di permetterle di azionare e tutelare i propri diritti di titolare dei Crediti in relazione a contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria o di terzi.

10. Clausola risolutiva espressa

- 10.1. Nel caso in cui il Cedente si sia reso inadempiente all'obligazione di sottoscrizione dell'Atto Notarile di Cessione entro il termine concordato o alle obbligazioni di pagamento ai sensi del precedente articolo 9, ovvero qualora, prima della stipula dell'Atto Notarile di Cessione, siano emerse altre circostanze o eventi, riferibili al Cedente o ai Crediti che, se conosciuti prima dalla Banca, questa non si sarebbe determinata a sottoscrivere il presente Contratto, e costituenti una violazione da parte del Cedente anche ad uno soltanto degli impegni previsti dagli articoli 5, 6, e 8, la Banca, fatti salvi i propri diritti e rimedi, avrà facoltà di rifiutare di sottoscrivere l'Atto Notarile di Cessione e di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Cedente a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.
- 10.2. Nei casi di risoluzione, il presente Contratto si intenderà privo di efficacia e il Cedente dovrà tenere indenne e manlevata la Banca di tutti gli oneri, le spese e altri pregiudizi sopportati in relazione al presente Contratto.

11. Nullità parziale, esercizio dei diritti e prove

- 11.1. Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e il Cliente convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Contratto.
- 11.2. Fermo quanto pattuito al precedente capoverso, la Banca ed il Cliente convengono che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato come se non contenesse le pattuizioni in questione.
- 11.3. Qualora la Banca non abbia esercitato un diritto o una facoltà previsti dal Contratto, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come

rinuncia ai suoi diritti e non potrà impedire l'esercizio di tali diritti e facoltà in futuro.

- 11.4.** Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche tramite tecniche di comunicazione a distanza), le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri e sulle relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure utilizzate nei rapporti con il Cliente.

12. Disposizioni varie

- 12.1.** Il Contratto sostituisce ogni eventuale precedente accordo tra le Parti, Esso non potrà essere modificato se non mediante apposito accordo scritto.
- 12.2.** Il Cedente si obbliga a sottoscrivere gli ulteriori documenti ed a porre in essere le ulteriori attività che si rendessero eventualmente necessarie per dare piena esecuzione al Contratto ed all'Atto Notarile di Cessione in forza della normativa di tempo in tempo vigente.
- 12.3.** Il Cedente non può cedere o trasferire a terzi (neppure nel quadro di cessione, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, fusione o scissione) il Contratto, anche in parte, ovvero ogni diritto o azione derivante, senza il preventivo consenso scritto della Banca.
- 12.4.** Il Cedente acconsente sin d'ora a che la Banca possa cedere il Contratto a terzi, così come i diritti e gli obblighi da esso scaturenti, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione al Cedente, nei limiti consentiti dalla legge. Quest'ultimo acconsente sin d'ora a che il nuovo cessionario possa vantare gli stessi diritti ed esercitare le stesse azioni spettanti alla Banca, la quale si obbliga a comunicare la cessione al Cedente, indicando il nominativo del nuovo cessionario.
- 12.5.** Il Cedente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e l'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi di legge. Il Cedente dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti spettantigli ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché delle modalità del trattamento e delle finalità cui sono destinati i dati. Egli acconsente, quindi, al trattamento dei propri dati personali ed alla loro comunicazione e diffusione nella misura necessaria per l'esecuzione del Contratto.
- 12.6.** Il Cedente prende atto che la Banca è tenuta, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, a comunicare periodicamente ad eventuali garanti, almeno una volta l'anno, le informazioni inerenti le modalità di svolgimento del rapporto che siano rilevanti per il rapporto di garanzia ed autorizza incondizionatamente tale comunicazione ad ogni effetto di legge. Il Cedente prende atto e, ove occorra, autorizza la Banca a comunicare ad enti, consorzi, associazioni e/o società aventi finalità di tutela del credito, l'ammontare complessivo del proprio debito all'inizio e nel corso del rapporto, nonché l'eventuale mancato pagamento alla scadenza delle somme dovute.

13. Legge applicabile

- 13.1.** Il Contratto, l'Atto Notarile di Cessione e qualsiasi altro atto ai medesimi connesso sono regolati dalla legge italiana.

14. Reclami

- 14.1.** Per eventuali contestazioni relative al presente Contratto, il Cliente può presentare un reclamo per iscritto online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e controversie" del Sito oppure inoltrandolo all'Ufficio Reclami di AideXa, all'indirizzo PEC reclami.aidexa@legalmail.it o all'indirizzo reclami@aidexa.it oppure all'indirizzo "Banca AideXa S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cusani 10 - 20121 Milano (MI)", che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
- 14.2.** Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito internet di AideXa, consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nonché presso le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l'esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale.

15. Foro competente

- 15.1.** Per qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, ferme restando eventuali diverse competenze stabilite dalla legge in via inderogabile.

16. Comunicazioni

- 16.1.** Qualsiasi comunicazione, istruzione o autorizzazione debba essere data ai sensi del presente Contratto sarà resa presso i seguenti recapiti e ai seguenti referenti, a mezzo PEC ovvero via e-mail

Cliente
Via [●]
[●]
PEC [●]
e-mail [●]

AideXa S.p.A.
Via Cusani, 10
20121 - Milano
PEC cessionecredito.aidexa@legalmail.it
e-mail cessionecredito@aidexa.it

ALLEGATI

ALLEGATO A - PROCURA NOTARILE

La società (di seguito il "**Mandante**")

in persona di [●]
nella qualità di [●]

PREMESSO CHE

il Mandante è titolare di un credito IVA vantato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell'IVA in eccedenza detraibile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito il "**Credito**"), per un importo pari a euro [●], come risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all'anno [●], periodo [●], avente protocollo n. [●].
tutto quanto sopra premesso, la società [●]

CONFERISCE PROCURA SPECIALE

al legale rappresentante *pro tempore* della Banca munito di idonei poteri ovvero ad un soggetto dallo stesso delegato (di seguito il "**Procuratore**"), affinché, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Mandante, il Procuratore possa:

- (i) sottoscrivere innanzi ad un Notaio in Italia la ripetizione, in forma autentica o pubblica, del contratto di cessione *pro soluto* e a titolo definitivo del Credito, ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli artt. 1260 e ss. del Codice Civile (di seguito, il "**Contratto**"), concluso tra il Mandante e **Banca AideXa S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Cusani n. 10 (di seguito la "**Banca**"), in un testo sostanzialmente conforme al Contratto stesso;
- (ii) sottoscrivere il Documento di Sintesi, gli Allegati e ogni altro documento costituente parte integrante del Contratto, ivi inclusa ogni eventuale appendice, modifica o integrazione al medesimo;
- (iii) dichiarare e garantire, in nome e per conto del Mandante, tutto quanto previsto dal Contratto, ivi incluse le dichiarazioni e garanzie relative all'esistenza, validità, cedibilità e ammontare del Credito ceduto;
- (iv) assumere tutti gli obblighi e gli impegni previsti a carico del Mandante-cedente dal Contratto, ivi incluso l'obbligo di prestazione della garanzia e di notifica all'Amministrazione Finanziaria dell'atto notarile di cui ai punti (i) e (ii) che precedono;
- (v) compiere ogni ulteriore atto, dichiarazione o formalità accessoria e consequenziale necessaria, utile o anche soltanto opportuna per la piena validità, efficacia e opponibilità della cessione del Credito nei confronti della Banca, dell'Amministrazione Finanziaria e di qualsiasi terzo.

Il Mandante autorizza sin d'ora il Procuratore ad agire anche in conflitto di interessi ai sensi dell'artt. 1394 del Codice Civile, nonché ratifica e approva tutto quanto il Procuratore compirà in esecuzione della presente procura, impegnandosi a tenere quest'ultimo indenne da ogni responsabilità conseguente al legittimo esercizio dei poteri conferiti, il tutto da esaurirsi in un unico contesto.

La presente procura speciale è valida ed efficace sino alla data del [●].

Luogo e data

FIRME

Il sottoscritto Cedente dichiara quanto segue:

- che, prima dell'assunzione di qualsiasi impegno nei confronti di AideXa, la Banca ha reso disponibile l'Informativa Precontrattuale che si compone dei seguenti documenti: i) copia della documentazione contenente le informazioni sul Contratto idoneo per la stipula comprensivo del Documento di Sintesi, (ii) la Guida relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario e (iii) la Guida alla Centrale Rischio, così da poterli salvare, stampare e leggere agevolmente in qualsiasi momento;
- di avere salvato e/o stampato i documenti di cui all'Informativa Precontrattuale consegnati a mezzo mail/resi disponibili da AideXa sul proprio sito web (di seguito, il "Sito");
- di aver letto e compreso – prima della formulazione della presente proposta contrattuale di cessione di crediti IVA pro soluto – i documenti di cui all'Informativa Precontrattuale e, conseguentemente, di aver compreso le caratteristiche, gli impegni ed i rischi che la firma del Contratto comporta;
- in particolare, di aver compreso la portata degli impegni che la conclusione del Contratto comporta e, segnatamente, le condizioni economiche;
- la Banca ha reso disponibile - prima della formulazione della presente proposta contrattuale di cessione di crediti IVA pro soluto - attraverso il Sito, il testo contrattuale su supporto durevole che abbiamo scaricato ed esaminato, prima dell'assunzione di qualsiasi impegno nei confronti di AideXa;
- di ritenere i termini e le condizioni di cui al Contratto coerenti con le esigenze d'impresa che hanno determinato la decisione di sottoscriverlo;
- di essere stati informati da AideXa circa la possibilità in qualsiasi momento (prima della sottoscrizione del Contratto ovvero successivamente) di contattarla per ottenere gratuitamente qualsiasi chiarimento in relazione al Contratto ovvero per ottenere un'ulteriore copia dell'Informativa Precontrattuale.

Il Cliente conferma inoltre che, prima della sottoscrizione della presente, ha già dichiarato per iscritto la sua qualifica, che qui ribadisce essere veritiera e attuale ad ogni effetto. In particolare, il Cedente conferma che ai fini della conclusione del presente Contratto agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ai sensi e per gli effetti dell'esclusione dell'applicazione del d.lgs. 6 ottobre 2005, n. 206 e di non possedere i requisiti previsti dalla normativa per la qualifica di micro-impresa. Il Cedente conferma, altresì, che tutti i dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni forniti direttamente o da terzi per suo conto su sua iniziativa e/o su richiesta di AideXa in connessione alla presente Contratto sono veritieri, corretti, completi ed aggiornati.

Infine, il Cedente dichiara che la presente proposta di Contratto è sottoscritta mediante firma elettronica qualificata munita di marca temporale da persona legittimata alla conclusione del Contratto stesso per suo nome e per conto, in virtù dei poteri che le sono stati conferiti.

Il Cliente, apponendo la propria firma nell'apposito riquadro in calce, conferma le proprie dichiarazioni rilasciate ed accetta tutti i termini e condizioni riportati all'interno del presente Contratto, comprensivo del Documento di Sintesi.

Firma/e 

Ai sensi della normativa sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dichiariamo infine di trattenere un esemplare della presente, completo in ogni sua parte e, in particolare, comprensivo del documento di sintesi e degli allegati.]

Firma/e 

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le clausole contrattuali di seguito richiamate:

Art. 5.4 — Manleva del Cliente;

Art. 8.2 — Interessi di mora senza necessità di avviso o costituzione in mora;

Art. 9.1 — Indennizzo dovuto dal Cedente in caso di inadempimento; rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni;

Art. 10 — Clausola risolutiva espressa;

Art. 11.4 — Valore probatorio delle scritture e registrazioni della Banca;

Art. 12.3 — Divieto di cessione del Contratto da parte del Cedente;

Art. 12.4 — Cessione del Contratto senza preventiva comunicazione;

Art. 15 — Foro competente.

Firma/e 